



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA
PROVINCIA DI ENNA

**Settore Finanziario -Tributario-
Patrimonio**

**REGOLAMENTO
PER
I'APPLICAZIONE
DELLA
TARIFFA
PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09/06/2010 .

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tariffa
- Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto di gestore
- Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi
- Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 6 – Costo di gestione del servizio
- Art. 7 – Determinazione della tariffa
- Art. 7 bis- TRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA PROVINCIA
- Art. 7 ter - ADDIZIONALE EX ECA
- Art. 8 - Deliberazione della tariffa
- Art. 9 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 10 - Determinazione della superficie di calcolo per le utenze domestiche
- Art. 11 - Determinazione della superficie di calcolo per le utenze non domestiche
- Art. 12 - Determinazione per il numero degli occupanti
- Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15 - Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 - Esclusioni
- Art. 17 – Riduzioni utenze domestiche
- Art. 18 – conferimenti presso le stazioni ecologiche- riduzioni
- Art. 19 - Conferimenti presso le stazioni ecologiche – premi
- Art. 20 – Conferimenti presso le stazioni ecologiche – mercatino del baratto
- Art. 21 – Riduzioni utenze non domestiche
- Art. 22 - Processi produttivi per ridurre la produzione dei rifiuti
- Art. 23 – Conferimento presso le stazioni ecologiche
- Art. 24 - Riduzione per utenze con certificazione ambientale
- Art. 25- Riduzione per attivazione servizi sperimentali di raccolta differenziata
- Art. 26 – Spazi da destinare alla raccolta differenziata
- Art. 27 – Utenze non domestiche adibite ad uso stagionale
- Art. 28 – compostaggio domestico
- Art. 29 – auto smaltimento dei rifiuti organici
- Art. 30 – condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa per il compostaggio domestico
- Art. 31 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche
- Art. 32 - Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica
- Art. 33 - Rifiuti da compostare- frazione umida-
- Art. 34 - Uso improprio delle compostiere
- Art. 35 - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia
- Art. 36 - Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 37 - Decorrenza delle esenzioni o agevolazioni

Art. 38 - Adempimenti a carico degli utenti
Art. 39 - Riscossione della tariffa
Art. 40 – versamenti
Art. 41 – funzionario responsabile
Art. 42 – attività di controllo
Art. 43 – accertamento
Art. 44 - penalità
Art. 45 - accertamento in rettifica
Art. 46- accertamento d’ufficio
Art. 47 - accertamenti relativi a più annualità
Art. 48- accertamento con adesione ed autotutela amministrativa
Art. 49- riscossione coattiva
Art. 50- interessi
Art. 51- contenzioso
Art. 52- compensazioni
Art. 53- fondo incentivante
Art. 54- rateizzazioni
Art. 55- diritti del contribuente
Art. 56- diritto di interpello
Art. 57- norme di rinvio
Art. 58- pubblicità
Art. 59- disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani prevista dall'art.49 del D. Lgs. 5.2.1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999, n.158.
2. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, condizioni, modalità e obblighi per l'applicazione della tariffa nonché le connesse misure nei casi di inadempienza.

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, come disposto dal comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del D.P.R. 158/99 e successive variazioni ed integrazioni.
2. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.92, n. 504 e successive modificazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il comune sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflesso sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di 6 mesi dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 3

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.

22/97 e successive modificazioni e dalle relative norme regionali e comunali.

3. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera mentre quella variabile nella misura ridotta di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.

4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

5. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di imminente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4

Presupposto della tariffa e soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, 1° comma, lettera b.

2. L'obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali o le aree stesse.

3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

5. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando, nei confronti di questi ultimi, la responsabilità solidale nei casi di inadempimento del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

6. Per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.

8. La conduzione, l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la

presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti, e l'allacciamento anche a uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono, fermo restando:

- a) che l'occupazione di locali per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica;
- b) che l'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali e aree medesimi.

Art. 5

Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'applicazione della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno, della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini previsti nel presente regolamento. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine previsto nel presente regolamento, la tariffa non è dovuta per i bimestri successivi se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui ai successivi articoli, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di previsti nel presente regolamento. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione, fatto salvo il caso di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, ricompresi nello stesso stato di famiglia.

Art. 6

Costo di gestione del servizio

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque entro i termini utili per la predisposizione del bilancio, l'organismo tenuto per legge è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi per l'esercizio successivo. Detto piano finanziario viene approvato dall'Organo competente per legge unitamente alla delibera di determinazione della tariffa secondo le esigenze della collettività preventivamente deliberate dal Consiglio Comunale.

3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggetti ad uso pubblico.

4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 7 - Determinazione della Tariffa

1. Entro il termine annuo fissato dalle norme nazionali di riferimento, l'Organo competente per legge delibera, per ogni tipologia di utenza, le tariffe da applicare per l'anno successivo.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

4. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.

5. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.

6. La tariffa è commisurata ad anno solare e ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

7. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi, non previsti dal piano finanziario; tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

8. Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del D. Lgs 446/97 la tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi e decrementi dei costi relativi al servizio di igiene urbana anche se derivanti da richieste da parte del Comune di variazioni dell'entità e qualità del servizio reso; l'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo.

Art. 7 bis

TRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA PROVINCIA

Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente le tariffe in materia di tassa di igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, è dovuto dai contribuenti il tributo annuale a favore della Provincia

previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 e confermato con l'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97.

La misura del tributo viene deliberato annualmente dalla Provincia.
Il tributo viene riscosso dal Comune unitamente alla tariffa e versato periodicamente alla Provincia.

Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Art. 7 ter

ADDIZIONALE EX ECA

Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente le tariffe in materia di tassa di igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti, è dovuto dai contribuenti la maggiorazione del 10% del tributo a titolo di addizionale ex ECA, istituita con R.D.L. n. 2145 del 1937.

L'addizionale viene riscossa dal Comune unitamente alla tariffa.

Art.8 –

Deliberazione di tariffa

1. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
4. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. n.22 del 05.02.1997.

Art.9

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite nell'allegato 1), tabelle 3) e 4) dal DPR 158/99, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

• Elenco delle categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Esposizioni, autosaloni
6. Alberghi con ristorante
7. Alberghi senza ristorante
8. Case di cura e di riposo

9. Ospedali
10. Uffici, agenzie, studi professionali
11. Banche ed istituto di credito
12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15. Banche di mercato beni durevoli
- 16 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista
- 18 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 19 Attività industriali con capannoni di produzione
- 20 Attività artigianali di produzione di beni specifici
- 21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22 Mense, birrerie, hamburgerie
- 23 Bar, caffè, pasticceria
- 24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 25 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 27 Supermercati di generi misti
- 28 Discoteche, night club

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche l'Organo preposto per legge può individuare, nelle categorie previste dal DPR n. 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti.

4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica svolta dal soggetto. Potrà essere applicata la categoria corrispondente all'effettivo utilizzo qualora per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.

Art. 10

Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.

2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali sia accessori e/o pertinenziali, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per difetto, se la frazione della superficie medesima risulti pari o inferiore a mq. 0,50, o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti superiore a mq. 0,50.

Art. 11

Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:

- a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- b) per le aree scoperte, utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- quelle su cui sono svolte attività autonome;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

3. Relativamente alle categorie 20 e 21 del DPR n. 158 del 1999 sono escluse dalla parte variabile quelle superfici che siano specificatamente identificate e destinate alla attività produttiva ove sulle stesse si producano rifiuti speciali.

4. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte, sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 2), la superficie, relativamente alla parte variabile, è ridotta nella misura percentuale indicata a fianco di ciascuna attività:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autocarrozzeria	50%
Autofficine ed elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnameria	30%
Fonderie	60%
Lavanderie	30%
Gommisti	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

5. eliminato dal Consiglio Comunale.

6. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima ivi compresi anche gli affittacamere non professionali e Bad and Breakfast.

Art. 12

Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

b) per utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio del Comune, per le utenze di cui all'art. 4, comma 5 nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è pari ad un componente.

2. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 1.

3. Le utenze domestiche, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Art. 13

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.

2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 10, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R.n.158/99.

3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n.158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n.158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al D.P.R. n.158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97.

Art. 15

- Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.

4. L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle penali eventualmente dovuti e previsti nel presente regolamento.
6. La riscossione avverrà con le modalità e contestualmente al pagamento della TOSAP relativa all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 16

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati e presentano le sottoelencate caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, soppalchi, cantine e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore **a mt. 1,70**;
 - c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, forni industriali;
 - d) la superficie degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti; sono soggetti a tariffa i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti ristoro, ecc)
 - e) unità immobiliari (sia a destinazione abitativa che non) prive di mobili e suppellettili, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi a rete **ovvero che dimostrino, con le ricevute relative al periodo sottoposto a tassazione, che i consumi sono stati pressoché nulli**;
 - f) fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
 - g) le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato;
 - h) aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburante.
3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti,

ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti;

c) le aree scoperte pertinenti od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;

d) le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;

e) le serre a terra;

f) le aree scoperte adibite a verde;

4. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

5. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quei locali e/o aree catastalmente circoscritti, o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove non sia possibile la determinazione della predetta superficie, ai sensi del presente comma, si applicano le riduzioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte ove ciò sia previsto da leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 17

Riduzioni utenze domestiche

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa vengono applicate le seguenti riduzioni:

a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 500 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti 30%;

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato 35%;

c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 35%;

d) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti che ricadono in zone agricole dove si svolge l'attività 30%;

Le riduzioni su riportate saranno concesse su domanda degli interessati,

debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 18

Conferimenti presso le stazioni ecologiche – altre riduzioni utenze domestiche:

Nel momento in cui il gestore del servizio di igiene ambientale provvederà a realizzare le stazioni ecologiche, per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso tali stazioni sono stabilite modalità e criteri di concessione delle riduzioni. L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare la stazione ecologica come luogo ove conferire quei rifiuti che per quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali. La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo. Le riduzioni saranno determinate annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" indicato nella predetta deliberazione avranno diritto a una riduzione della parte variabile della tariffa.

Art. 19

Conferimenti presso le stazioni ecologiche – premi utenze domestiche.

La deliberazione annuale di determinazione della tariffa potrà prevedere anche, in alternativa alle riduzioni di cui al precedente articolo, l'utilizzo dei propri punti per ottenere dei premi.

Le modalità per la concessione di tali premi, nonché l'entità dei medesimi saranno stabiliti nella suddetta deliberazione.

Ai fini del raggiungimento del punteggio necessario alla concessione del premio si possono cumulare i punti raccolti per un massimo di due anni.

Art. 20

Conferimenti presso le stazioni ecologiche – mercatino del baratto.

Gli utenti che conferiscono presso la stazione ecologica e che non ritengano di usufruire delle riduzioni sopra indicate possono richiedere di scambiare i rifiuti conferiti con merci presenti nel mercatino del baratto.

A tale scopo sarà attrezzato presso la stazione ecologica un apposito spazio per valorizzare alcune merci conferite. Gli utenti, fra gli oggetti e i materiali provenienti dalla raccolta, potranno prelevare quelli di loro interesse a parità di peso con i rifiuti conferiti dall'utente medesimo. Il peso scalato per il ritiro dell'oggetto non sarà considerato ai fini del punteggio necessario per ottenere le riduzioni di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i punteggi necessari ad effettuare gli scambi saranno stabiliti nella deliberazione consiliare.

Nessun onere graverà sul gestore se non quello della consegna dell'oggetto o degli oggetti richiesti. L'utente acquisisce la piena e legittima proprietà degli oggetti ritirati con tutti gli obblighi e i diritti derivanti. Della consegna dell'oggetto sarà

compilato apposito documento sottoscritto dall'utente e dal personale del gestore.

Art. 21

Riduzioni utenze non domestiche. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi.

Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti solidi urbani e assimilati in frazioni differenziate, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato a recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale; entro il 20 Gennaio dell'anno successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione: copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest'ultimo, copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

Alle utenze non domestiche, per le quali sia già stata riconosciuta la riduzione massima che conferiscano ulteriori quantitativi di rifiuti differenziati, con le modalità e secondo le quantità minime concordate con il soggetto gestore, potrà essere riconosciuta un'ulteriore riduzione sulla parte variabile della tariffa da parte del Gestore fino ad un massimo di un ulteriore 10% sulla parte variabile.

Art. 22

Processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa. L'utente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il comune provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente. La riduzione verrà applicata

dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

Art. 23

Conferimento presso le stazioni ecologiche (da applicarsi nel momento in cui saranno attivate le stazioni ecologiche).

Il conferimento presso la stazione ecologica da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a recupero presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle agevolazioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine, bottiglie e cassette in plastica; imballaggi in cartone non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologia per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

In assenza di specifici accordi di programma resta inteso che l'attività di trasporto di tali rifiuti sarà regolata dalla normativa vigente.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di recupero dei rifiuti differenziati, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta a tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti riferito alla categoria cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica;
- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica per ottenere lo sconto tariffario non deve essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio Tariffa al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.

Art. 24

Riduzione per utenze con certificazione ambientale.

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

Questa riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 25

Riduzione per l'attivazione di servizi sperimentali di raccolta differenziata.

Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore, e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, viene riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa.

Tale riduzione potrà essere elevata fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione

Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno del provvedimento di approvazione del progetto.

La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

Art. 26

Spazi da destinare alla raccolta differenziata

Riduzione per collaborazione con soggetto gestore all'individuazione, di spazi da destinare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico.

Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il comune intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.

Lo spazio che ogni utenza non domestica, è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

Art. 27

Utenze non domestiche adibite ad uso stagionale.

I locali e le aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni, spetta una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno.

Art. 28

Compostaggio domestico

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno, previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente, il quale deve dimostrare, con esibizione della documentazione rilasciata dal soggetto autorizzato a svolgere il recupero, l'effettivo conferimento a terzi dei rifiuti.

3. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata e, comunque, fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.

4. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

- a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune ;
- b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto per la raccolta differenziata;
- c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti,
- d) autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica.

La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere dell'ufficio ecologia.

Art. 29

Autosmaltimento dei rifiuti organici

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:

- a. Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
- b. Compostiera artigianale auto costruita (*fai da te*): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;
- c. Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;

d. Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.

2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, la riduzione della parte variabile della tariffa prevista per le abitazioni private nel precedente articolo 28.

3. Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, la riduzione della parte variabile della tariffa prevista nel precedente articolo 28.

Art. 30

Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa rifiuti per il compostaggio domestico

1. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con il gestore del servizio, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani.

2. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dal gestore del servizio e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;

4. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa che devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.

5. I sistemi di compostaggio sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.

6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.

7. L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al

vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

8. Per le utenze domestiche la riduzione della tariffa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

Art. 31

Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tariffa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione della parte variabile della tariffa.

2. Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, al comune di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

3. Per le utenze non domestiche la riduzione della tariffa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie soggetta a tassazione secondo il regolamento comunale.

4. Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.

5. Il Comune ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.

6. Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici.

7. L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinentiali della azienda per cui si richiede lo sgravio.

Art. 32.

Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autocompostaggi della frazione organica

1. Presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

2. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.

3. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.

4. La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza.

Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.

5. Con l'istanza di riduzione della tariffa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti

organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite auto compostaggio, con

riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale

dell'Amministrazione Comunale o altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.

7. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

Art. 33

Rifiuti da compostare – “frazione umida”

1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sotto specificati per favorire il **rapporto ottimale Carbonio/Azoto**:

a) sono **residui ricchi di Carbonio** (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;

b) sono **residui ricchi di Azoto**: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba;

questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, Sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

2. L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

3. Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A) che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TAB. A – RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO

1. a) scarti di frutta e verdura

b) scarti vegetali di cucina

c) gusci di uova

d) ossa di animali

e) gusci di molluschi vari ridotti a pezzi

f) fiori e foglie secche (non malate)

2. a) pane rafferma ed ammuffito

b) pasta

c) dolciume tal quale

3. a) rametti

b) trucioli

c) cortecce

d) potature triturati

4.a) fondi di caffè

b) filtri di tè

c) foglie varie

d) segatura

e) paglia

f) sfalci d'erba appassite

g) carta comune, cartone

h) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate

4. Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B) che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

TAB. B – RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA:

1 a) bucce di agrumi non trattati

b) avanzi di carne, pesce ridotti a pezzi

2 a) salumi e formaggi

b) piccole quantità di cenere

c) lettiera di cani e gatti ridotti a pezzi

3 a) foglie di piante resistenti alla degradazione

5. Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente tabella C) che non dovranno essere depositati nella compostiera:

TAB. C – RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO:

a) Cartone plastificato

b) vetri

c) metalli

d) batterie

e) oli esausti

f) riviste, stampe a colori, carta patinata in genere

g) filtri di aspirapolvere

h) tessuti

i) piante infestanti o malate

j) scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

art. 34

Uso improprio delle compostiere

1. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal

Comune, comporta la perdita della riduzione della tariffa, fermi restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al Regolamento stesso.

5. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 22/97 ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

Art.35

Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia

1.L'istanza di riduzione va presentata al comune mediante apposito modello che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TIA. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre ed il beneficio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia.

2. eliminato dal Consiglio Comunale .

3. Il richiedente che intende cessare la pratica in proprio del compostaggio della frazione umida è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.

Art. 36

Esenzioni e agevolazioni

1. Le esenzioni e le agevolazioni sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al Gestore del Servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

Art. 37

Decorrenza delle esenzioni o agevolazioni

Articolo eliminato dal Consiglio Comunale

Art. 38

Adempimenti a carico degli utenti

1. Gli utenti indicati nell'art. 4 del presente regolamento devono presentare al comune (ufficio TIA) , entro 60 giorni dall'inizio della conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della tariffa. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati.

2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della medesima, salvo quanto previsto al successivo comma 3, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro 60 giorni dalla data dell'evento.

3. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal comune sulla base delle risultanze anagrafiche.

4. Nel caso di cessazione dell'utenza, gli utenti sono tenuti a presentare al gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento. Sono cancellati d'ufficio gli utenti che abbiano occupato o detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza.

5. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e dovranno contenere:

a) per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, dell'utente, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti dell'abitazione e i loro dati identificativi ;
- ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

b) per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, dell'utente, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta – rappresentante legale o altro;
 - 3. dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, - iscrizione CCIAA e sede legale);
- attività svolta;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

6. All'atto di presentazione della denuncia viene rilasciata una ricevuta; nel caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

7. Qualsiasi variazione anagrafica, intesa quale iscrizione, variazione o cancellazione, ad esclusione da quanto previsto dal comma 3, non produce automaticamente effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa.

8. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, etc.

9. Tutti gli utenti soggetti al pagamento della tariffa, meglio specificati nel precedente art. 4 del presente regolamento, per il primo anno, entro il 30/09/2010 dovranno presentare al comune la denuncia di attività di cui al relativo modello che sarà predisposto dall'Ufficio Tributi e sarà messo a disposizione dei cittadini.

Per la mancata presentazione della denuncia di attività sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 43 del presente regolamento.

Art. 39

Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal comune nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento.

Il Comune persegue il fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, ai sensi dell'art. 3, comma 143, della legge 23/12/1996, n. 662 e favorisce modalità di incassi tese alla velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione dei dati di pagamento medesimo, così come previsto dall'art. 36 della legge 23/12/2000, n. 388. Per tale motivo è consentita la riscossione della tariffa tramite qualsiasi sistema previsto dalle vigenti disposizioni (direttamente, tramite versamenti alla tesoreria comunale oppure tramite conto corrente postale, tramite banche, a mezzo nota informativa, ingiunzione di pagamento, ruolo).

4. La tariffa sarà riscossa in unica soluzione oppure in quattro rate bimestrali consecutive nel seguente modo:

- ogni anno il Comune invierà ai contribuenti una nota informativa con la quale viene comunicato l'importo della tariffa che secondo le risultanze della banca dati il contribuente è tenuto a pagare e viene invitato a farlo tramite conto corrente postale;

- scaduto il termine di 60 giorni dall'ultima rata, il comune provvederà al recupero coattivo, oltre sanzioni e interessi, in una delle modalità previste per legge privilegiando quelle che garantiscono una più rapida riscossione dell'omesso versamento.

4. Nel caso in cui debba procedersi al rimborso o recupero, di tariffa, a seguito di variazioni avvenute nel corso dell'anno e relative ad elementi incidenti sullo ammontare della tariffa stessa, ad esclusione di quelli costituenti i presupposti per le esenzioni o agevolazioni, il comune opera il conguaglio nella rata successiva di tariffazione.

5. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.

6. Non si dà luogo a riscossione della tariffa quando l'importo complessivo del singolo versamento della tariffa, comprensivo di IVA, tributo provinciale ed eventuali sanzioni ed interessi, risulti inferiore a € 10,00 (dieci/00). In tali casi è consentito il rinvio a successive emissioni di quanto dovuto.

7. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

Art. 40

Versamenti

I versamenti della tariffa ordinaria e quella a seguito di accertamento, possono essere effettuati, in aggiunta al conto corrente postale intestato al Comune di Piazza Armerina, servizio di tesoreria, incasso TIA, anche tramite sistema bancario (F 24), direttamente tramite la tesoreria comunale o tramite POS e, comunque in qualsiasi altro sistema utile ritenuto opportuno dal Comune.

ART. 41

Funzionario responsabile

Con delibera di Giunta Municipale, su proposta del responsabile del servizio tributario, è nominato il funzionario responsabile dell'imposta, che può essere un dipendente dell'Ufficio Tributi anche diverso dal responsabile del servizio tributario, al quale vengono attribuiti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 42

Attività di controllo, accertamento e recupero

1. Il comune svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore del servizio può:

a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;

c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;

3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante

ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

4. Il comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta,

con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo art. 43 per i periodi cui la violazione si riferisce.

5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente delle richieste di cui ai precedenti commi nel termine concesso il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso dal comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

Art. 43

Penalità.

1. In caso di omessa denuncia il comune provvede ad applicare una penale del 100% della tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 100,00.

2. In caso di infedele denuncia il comune provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.

3. In caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 19, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta.

5. In caso di omesso o parziale o tardivo pagamento, il comune provvede al recupero del credito applicando, una penale del 30% della tariffa dovuta, oltre agli interessi legali, alle spese degli eventuali solleciti e le spese di notifica dell'atto di riscossione;

7. In caso di omessa denuncia di cessazione, qualora la stessa sia presentata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine, sarà applicata una penale di € 40,00

8. Per le fattispecie non previste nel presente articolo si applicano le sanzioni previste delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 44

Accertamento

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di

accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalle vigenti disposizioni di legge. Sulle somme dovute si applicano gli interessi come precedentemente determinati.

Art. 45

accertamento in rettifica

Il funzionario responsabile della tariffa, oppure il responsabile del servizio tributario, se diverso, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti con i sistemi informatici, accerta la situazione del contribuente rilevante ai fini della tariffa nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente complessiva tariffa dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento in rettifica" per parziale o tardivo versamento TIA con l'indicazione dell'ammontare della tariffa ancora da corrispondere, le sanzioni e gli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisprudenziale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, oppure dal responsabile del servizio tributario, se diverso. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/o la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46

Accertamento d'ufficio

Il funzionario responsabile della TIA, oppure il responsabile del servizio tributario, se diverso, servendosi di ogni elemento e dato utile, anche mediante collegamenti

con i sistemi informatici, accerta la situazione del contribuente rilevante ai fini della tariffa nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente complessiva tariffa dovuta e se riscontra che il contribuente ha omesso le dichiarazioni/ comunicazioni e/o i versamenti dell'imposta , in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato “ accertamento d'ufficio”.

Gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisprudenziale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo, oppure dal responsabile del servizio tributario, se diverso. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/o la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47

Accertamenti relativi a più annualità

E' legittimo comprendere in un unico documento avvisi di accertamento relativi a più annualità.

Il comune può chiedere al contribuente il pagamento di più annualità con un unico atto, anziché notificare un avviso di accertamento per ogni annualità.

Nell'atto, comunque, deve essere evidenziata la netta diversificazione delle diverse annualità affinché esse siano chiaramente individuabili.

Art. 48

Accertamento con adesione ed autotutela amministrativa

Al fine di instaurare con i cittadini- contribuenti rapporti di reciproca collaborazione finalizzati alla riduzione del contenzioso con vantaggio tra le parti, viene introdotto anche per la TIA l'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa le cui modalità di applicazione sono contenute nel regolamento approvato con delibera consiliare n. 14 del 05/03/1999.

Art. 49

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per tariffa , sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante la procedura del ruolo ex DPR n. 601/1973 se affidata agli agenti di riscossione, ovvero tramite ingiunzione di cui al DPR n. 639 del 1910 se svolta in proprio dal Comune (art. 52 D.Lgs. 446/1997) se ritenuto più conveniente.

La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva della tariffa e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono rimosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/92.

Nel caso di riscossione coattiva della tariffa il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La riscossione coattiva viene effettuata come segue:

- a) Riscossione a mezzo ruolo: Le somme liquidate dal comune per tariffa , sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
- b) Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale: Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni.

Art. 50

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l'utente ha diritto al rimborso, che dovrà essere disposto dal comune con le seguenti modalità:

- in caso di cessazione dell'utenza entro 90 giorni dalla richiesta dell'utenza.
- in caso di utenza attiva con compensazione nella prima fattura utile a mezzo conguaglio a favore dell'utente.

2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, nella misura stabilita dall'art. 51 del presente regolamento, secondo i principi fissati dall'art. 2033 del Codice Civile, qualora effettuati oltre i termini sopra indicati.

3. Non si dà luogo al rimborso di tariffa quando l'importo da rimborsare, a seguito di cessazione dell'utenza, sia inferiore a € 10,00.

Art. 51

Interessi

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il tasso di interesse viene fissato con la delibera di determinazione delle tariffe. La misura del tasso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Finanziaria 2007, può essere fissata dal comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio legale degli interessi. Fino a quando non viene modificato il tasso di interesse rimane vigente quello precedentemente determinato. Per l'anno 2010 si applica il tasso del 2,50 per cento annuo.

Art. 52

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'ingiunzione e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto e secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.

Art. 53

Compensazione

La compensazione dell'eventuale credito può essere effettuata solamente dopo l'emissione della determinazione del responsabile dell'Ufficio Tributi che **quantifica** il credito vantato dal contribuente.

Art. 54

Fondo incentivante

E' istituito in questo Comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio e servizi tributari in corrispondenza alla realizzazione di particolari progetti obiettivi approvati dalla Giunta Municipale.

Il fondo di cui sopra è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20

per cento delle maggiori entrate in via definitiva derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata all'Ufficio Tributi.

Il fondo così determinato sarà ripartito per le seguenti finalità e con la percentuale a fianco di ciascuna segnata:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e arredamento dell'ufficio tributi, nella misura del 25 per cento;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale, nella misura restante, *da liquidare con determinazione dirigenziale tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Lgs.150/2009 (Decreto Brunetta).*

I compensi sono comprensivi di tutti gli oneri contributivi, compresi quelli a carico del Comune.

Alla liquidazione dei compensi provvederà il Responsabile del servizio tributario a completamento del progetto.

In sede di predisposizione del bilancio relativo all'esercizio in corso sarà iscritta in bilancio la stessa somma accertata l'anno precedente per tale fondo. In sede di assestamento di bilancio detto fondo viene rideterminato in rapporto alle maggiori entrate riscosse in via definitiva in competenza e residui.

Art. 55

Rateizzazioni

Il Funzionario responsabile della tariffa, in casi accertati di disagio economico, può concedere al contribuente, con proprio provvedimento motivato, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa fino ad un massimo di *24 mesi*. Sugli importi oggetto della rateizzazione o del differimento deve essere calcolato l'interesse per ogni giorno di dilazione.

Art. 56

Diritti del contribuente

Per contribuire a porre su basi radicalmente nuove di collaborazione, anziché di reciproco sospetto, e diminuire le evasioni con un incremento delle soluzioni pacifiche delle controversie, anche per la tariffa relativa al presente regolamento, il Comune ha approvato il regolamento di attuazione dello statuto dei diritti del contribuente le cui modalità di applicazione sono contenute nel regolamento approvato con delibera consiliare n. 40 del 31/03/2006.

Art.57

Diritto di interpello

Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa delle disposizioni contenute nel presente regolamento ha la possibilità di formulare quesiti all'Ufficio Tributario allo scopo di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta applicazione della norma rispetto a casi concreti e personali.

Il diritto di interpello è stato disciplinato con regolamento approvato con delibera consiliare n. 41 del 31/03/2006.

Art. 58

Pubblicità

A norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/1/1997, n. 446, il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 59

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 05.02.1997 n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158 nonché alle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, anche in attesa della formale modificazione del presente regolamento.